

Legge regionale 09 gennaio 2018 , n. 1 - TESTO VIGENTE dal 01/02/2018

Disposizioni in materia di requisiti igienico-sanitari e di sicurezza delle piscine a uso natatorio.

Art. 25

(Responsabile della piscina)

1. Il responsabile della piscina, ai sensi dell'articolo 10, è l'amministratore di condominio, salvo sia diversamente disposto dall'assemblea dei condomini.
2. L'assemblea dei condomini, su proposta dell'amministratore, nomina l'addetto agli impianti tecnologici al fine di garantire il corretto funzionamento degli impianti.
3. Qualora il condominio non preveda l'obbligatorietà di un amministratore ai sensi dell'articolo 1129 del codice civile, il responsabile della piscina e l'addetto agli impianti tecnologici sono individuati dall'assemblea dei condomini.